

COMUNE DI CAMPO VALLEMAGGIA

Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti

Questo documento contiene:	pagina
A) Indice degli articoli del Regolamento comunale	1
B) RGR (Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti)	2-11

INDICE DEGLI ARTICOLI DEL REGOLAMENTO COMUNALE SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI

CAPITOLO I Disposizioni generali

Art. 1	Concetto e campo d'applicazione
Art. 2	Principi della gestione dei rifiuti
Art. 3	Compiti del Comune
Art. 4	Definizioni
Art. 5	Obblighi dei detentori di rifiuti
Art. 6	Eccezioni e modalità particolari di consegna
Art. 7	Divieti

CAPITOLO II Organizzazione del servizio di raccolta

Art. 8	Raccolta dei rifiuti urbani
Art. 9	Utenti autorizzati
Art. 10	Imballaggi, contenitori e esposizione
Art. 11	Rifiuti esclusi dalla raccolta
Art. 12	Smaltimento dei rifiuti esclusi dal servizio di raccolta
Art. 13	Sospensione del servizio

CAPITOLO III Finanziamento

Art. 14	Principio
Art. 15	Tassa base
Art. 16	Tassa sul quantitativo
Art. 17	Altre tasse causali
Art. 18	Esigibilità

CAPITOLO IV Norme finali

Art. 19	Attuazione e misure d'esecuzione
Art. 20	Rimedi giuridici
Art. 21	Contravvenzioni
Art. 22	Entrata in vigore e abrogazioni

Complemento al Regolamento

Disposizioni e normative di riferimento a livello federale e cantonale

Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti

(del 01.01.2019)

CAPITOLO I Disposizioni generali

Concetto e campo di applicazione	<p>Art. 1 ¹ Il Comune in collaborazione con il Consorzio raccolta rifiuti di Vallemaggia (detto in seguito: Consorzio) disciplina la gestione dei rifiuti sul proprio territorio giurisdizionale nonché il relativo finanziamento.</p> <p>² Il Regolamento si applica a tutti i produttori e a tutti i detentori di rifiuti presenti sul territorio comunale.</p> <p>³ Le competenze del Consorzio e del Comune sono fissate nello Statuto e nel Regolamento del Consorzio nel rispetto della legislazione superiore applicabile.</p>
Principi della gestione dei rifiuti	<p>Art. 2 ¹ La gestione dei rifiuti deve essere orientata alla loro prevenzione, riduzione e valorizzazione. In particolare il Comune e il Consorzio mirano a ridurre l'impatto ambientale legato alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti, migliorando nel limite del possibile il bilancio ecologico ed energetico complessivo della filiera.</p> <p>² Il Comune e il Consorzio collaborano su scala regionale promuovendo la ricerca di soluzioni sostenibili a livello locale per quanto concerne il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti.</p>
Compiti del Comune	<p>Art. 3 ¹ Il Comune svolge tutti i compiti che giusta il diritto federale e cantonale gli competono nell'ambito della gestione dei rifiuti, nella misura in cui questi non vengano assunti dal Consorzio.</p> <p>² Il Comune costruisce e gestisce i posti di raccolta pubblici dei rifiuti urbani e provvede all'acquisto e alla manutenzione dei contenitori, previa consultazione con il Consorzio.</p> <p>³ In collaborazione con il Consorzio, il Dipartimento del territorio, l'Azienda cantonale dei rifiuti (ACR) e/o con le associazioni di categoria, il Comune promuove inoltre un'adeguata informazione e sensibilizzazione della cittadinanza in tema di rifiuti (es. azioni nelle scuole, mercatini dell'usato, campagne di pulizia del territorio).</p>
Definizioni	<p>Art. 4 ¹ Sono rifiuti urbani i rifiuti che provengono:</p> <ul style="list-style-type: none">a) dalle economie domestiche,b) da imprese (persone giuridiche) con meno di 250 posti di lavoro a tempo pieno aventi una composizione analoga ai primi in termini di sostanze contenute e di proporzioni quantitative,

- c) dalla pulizia in generale delle strade, delle aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico e delle rive dei corsi d'acqua, dai cestini, dai rifiuti delle scuole e dagli uffici pubblici.

In particolare sono considerati rifiuti urbani:

- I) i rifiuti solidi urbani, ovvero i rifiuti urbani combustibili le cui singole componenti non sono riciclabili,
- II) i rifiuti solidi urbani ingombranti, ovvero i rifiuti solidi urbani che, per le loro dimensioni o peso, non possono essere collocati negli imballaggi o contenitori autorizzati,
- III) le raccolte separate, ovvero i rifiuti urbani destinati in parte o completamente al riutilizzo, al riciclaggio o ad un trattamento speciale.

² I rifiuti industriali o aziendali sono quelli che provengono dalle imprese (industria, artigianato, servizi, commercio, agricoltura e selvicoltura) che, per la loro composizione e quantitativo, non possono essere considerati rifiuti urbani.

³ Sono rifiuti speciali (rs) e rifiuti soggetti a controllo (rc) i rifiuti designati come tali dall'Ordinanza sul traffico di rifiuti del 22 giugno 2005 (OTRif) e dall'Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti del 18 ottobre 2005 (OLTRif).

Obblighi dei detentori di rifiuti

Art. 5 ¹ I rifiuti solidi urbani devono essere consegnati presso i punti o centri di raccolta comunali secondo le modalità stabilite dal Municipio.

² I rifiuti solidi urbani ingombranti devono essere consegnati presso il centro di raccolta consortile, secondo le modalità stabilite dal Consorzio.

³ Le raccolte separate che non possono essere riconsegnate direttamente presso i punti di vendita vanno consegnate ai punti o centri di raccolta comunali o consortili. Le raccolte separate non possono essere mescolate tra di loro o con altri rifiuti.

⁴ I privati possono provvedere al compostaggio decentralizzato dei loro scarti vegetali. Gli scarti vegetali non compostati in questo modo devono essere consegnati ai punti o centri di raccolta o ai servizi di raccolta secondo quanto stabilito tramite ordinanza.

⁵ I rifiuti industriali o aziendali devono essere smaltiti dai detentori, a loro spese, secondo le prescrizioni federali e cantonali vigenti.

⁶ I rifiuti speciali e i rifiuti soggetti a controllo non raccolti dal servizio comunale o consortile vanno smaltiti, a spese del detentore, secondo le prescrizioni federali e cantonali vigenti.

⁷ Tutti i detentori di rifiuti devono fornire all'autorità le informazioni che vengono loro richieste sulla tipologia e la quantità di rifiuti prodotti così come sulle modalità di smaltimento.

⁸ In caso di manifestazioni o eventi su suolo pubblico che necessitano di un'autorizzazione, è fatto obbligo agli organizzatori dell'utilizzo di stoviglie, posate e bicchieri riutilizzabili multiuso, oppure

di quelle monouso compostabili o riciclabili. Gli organizzatori sono tenuti ad eseguire una corretta separazione dei rifiuti, tenendo conto delle tipologie di raccolta separate promosse nel Comune.

Eccezioni e modalità particolari di consegna

Art. 6 ¹ In casi eccezionali il Municipio può dispensare il detentore dall'obbligo di consegna dei rifiuti al servizio comunale. Questa dispensa può avere una durata massima di un anno e può essere rinnovata.

² L'uso di contenitori privati è soggetto ad approvazione del Municipio e del Consorzio e può essere reso obbligatorio quando risulti opportuno o necessario per facilitare il servizio. I detentori sono comunque tenuti a esporre i cassonetti senza intralciare il traffico, a ritirarli subito dopo la vuotatura e a provvedere alla regolare manutenzione degli stessi.

³ Chiunque crea disagi di qualsiasi natura al servizio di raccolta o produca rifiuti urbani in quantità significativamente maggiore rispetto alla media delle economie domestiche può essere obbligato dal Municipio a fare capo ai servizi di raccolta rispettando specifiche disposizioni tecniche oppure a smaltire i propri rifiuti direttamente presso un'impresa di smaltimento autorizzata.

⁴ Eccezionalmente e in casi debitamente motivati il Municipio può rifiutare la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti mediante il proprio servizio e obbligare il detentore a provvedervi autonomamente secondo le prescrizioni vigenti.

Divieti

Art. 7 Riservate le disposizioni federali e cantonali in materia, è segnatamente vietato:

- a) immettere rifiuti, anche triturati o diluiti, nelle canalizzazioni;
- b) abbandonare su terreno pubblico o privato rifiuti di ogni natura;
- c) depositare rifiuti aggiuntivi qualora i contenitori o i punti di raccolta siano pieni (in questi casi l'utente deve portare i rifiuti in altri punti o centri di raccolta con disponibilità residua e posticiparne la consegna);
- d) l'incenerimento di rifiuti all'aperto o in caminetti e stufe;
- e) consegnare ai punti o centri di raccolta rifiuti organici di cucina e neofite invasive ai sensi dell'Allegato 2 dell'OEDA.

CAPITOLO II

Organizzazione del servizio di raccolta

Raccolta rifiuti urbani

Art. 8 ¹ Il Comune delega al Consorzio l'organizzazione del servizio di raccolta presso i punti o centri di raccolta dei rifiuti. Si stabilisce segnatamente:

- per quali rifiuti è previsto il servizio di raccolta e quali devono essere consegnati presso i punti o centri di raccolta;
- le modalità, il giro e la frequenza di raccolta dei rifiuti urbani.

Utenti autorizzati	Art. 9 ¹ I servizi comunali e le infrastrutture di raccolta organizzati possono essere utilizzati unicamente dalle persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede nel Comune. ² I rifiuti che non sono prodotti sul territorio giurisdizionale del Comune non possono essere raccolti e smaltiti tramite questi servizi.
Imballaggi, contenitori e esposizione	Art. 10 ¹ I rifiuti solidi urbani e le raccolte separate possono essere consegnati unicamente negli imballaggi e nei contenitori adibiti alla raccolta. ² Il Comune delega al Consorzio di definire gli imballaggi ufficiali autorizzati (sacchi della spazzatura), le modalità di consegna e il tipo di contenitori autorizzati. ³ I cestini pubblici per i rifiuti servono esclusivamente per la raccolta occasionale di singoli rifiuti di piccole dimensioni e non possono essere utilizzati quali sostituti dei servizi di raccolta o dei punti o centri di raccolta.
Rifiuti esclusi dalla raccolta	Art. 11 ¹ Sono escluse dal servizio di raccolta ordinario dei rifiuti urbani le seguenti tipologia di rifiuti: a) apparecchi elettrici ed elettronici e le loro componenti; b) apparecchi refrigeranti; c) tubi e lampade fluorescenti, al neon e al mercurio; d) veicoli da rottamare e loro componenti; e) rifiuti edili (materiale di sterro, di scavo e di demolizione); f) cadaveri e carcasse di animali, scarti di macelleria; g) sostanze auto-infiammabili, esplosive e/o radioattive; h) residui liquidi, fangosi e/o oleosi provenienti dai separatori di grassi e/o benzina; i) materiali inquinati da idrocarburi e prodotti chimici; j) polveri residue provenienti da impianti di depurazione fumi; k) fanghi provenienti dalla vuotatura di fosse settiche, biologiche, pozzi neri, latrine, nonché il letame; l) pneumatici; m) scorie di industrie metallurgiche, fonderie e carpenterie; n) residui dei bagni di sviluppo fotografico, galvanici e zincatura; o) veleni; p) emulsioni e miscele bituminose; q) pesticidi, insetticidi, diserbanti e concimi; r) medicinali, termometri al mercurio, siringhe e rifiuti sanitari; s) carboni e scorie provenienti dalla pulizia di camini e caldaie. ² I rifiuti per i quali è disponibile una raccolta separata non possono essere mischiati e smaltiti assieme ai rifiuti solidi urbani ma devono essere consegnati presso i punti di vendita oppure presso gli appositi punti o centri di raccolta.

³ In caso di dubbio, prima di esporre o consegnare i rifiuti, l'utente deve informarsi sulle modalità di smaltimento presso il fornitore o consultando i servizi comunali o cantonali competenti.

Smaltimento dei rifiuti esclusi dal servizio di raccolta

Art. 12 ¹ I rifiuti esclusi dal servizio di raccolta comunale/consortile devono essere smaltiti da colui che li produce o dal detentore, a proprie spese, conformemente alle disposizioni delle normative cantonali e/o federali vigenti in materia.

² Il detentore di questi rifiuti, se del caso, deve ottenere le necessarie autorizzazioni da parte dell'autorità competente.

³ Il Comune delega al Consorzio l'organizzazione della raccolta separata per modeste quantità di rifiuti esclusi dal normale servizio di raccolta.

Sospensione del servizio

Art. 13 I servizi di raccolta rifiuti possono essere temporaneamente sospesi a causa di eventi di forza maggiore. I turni e le raccolte non saranno obbligatoriamente recuperati.

CAPITOLO III Finanziamento

Principio

Art. 14 ¹ Il Municipio stabilisce mediante ordinanza le tasse per la raccolta e la gestione dei rifiuti conformemente alle disposizioni federali o cantonali in materia.

² Le tasse si suddividono in:
- taxa base (art. 15),
- taxa sul quantitativo (art. 16),
- altre tasse causali (art. 17).

³ Il loro ammontare deve essere determinato in modo da ottenere una copertura dei costi del 100%, con la possibilità di dedurre, tramite accredito interno, i costi causati dalla produzione di rifiuti non imputabile ai cittadini.

⁴ Il Municipio adegua periodicamente le tasse sulla base dei consuntivi e dei preventivi.

Tassa base

Art. 15 ¹ La taxa base è destinata al finanziamento dei costi fissi di gestione e segnatamente:

- a) quelli del Consorzio,
- b) quelli amministrativi e del personale,
- c) di informazione e sensibilizzazione,
- d) di investimento,
- e) di altri costi comunali per i quali non è determinabile un nesso causale con i quantitativi di rifiuti prodotti.

² Sono assoggettate alla taxa base tutte le persone fisiche e giuridiche residenti o aventi sede nel Comune, comprese quelle proprietarie di residenze o sedi secondarie. L'assoggettamento è dato indipendentemente dalla frequenza o dall'intensità con le quali esse

fruiscono dei servizi comunali o consortili. Pure assoggettati gli organizzatori di campeggi occasionali o eventi simili.

³ Mediante ordinanza il Municipio stabilisce l'ammontare della tassa base annua (IVA esclusa) entro i seguenti limiti:

a) economie domestiche (fa stato la situazione al 1° gennaio)	<u>minimo CHF</u>	<u>massimo CHF</u>
- persona singola	50.00	150.00
- formate da due o più persone	75.00	225.00
b) residenze secondarie	75.00	225.00

La tassa è dovuta dal proprietario anche per un uso parziale del servizio durante l'anno.

Sono esonerati coloro che utilizzano l'immobile quale residenza secondaria per sé e per i propri familiari e che già pagano la tassa per l'economia domestica primaria. Ai sensi dell'art. 29 dello Statuto del Consorzio CRRV.

c) attività economiche (persone giuridiche)		
- aziende, industrie, artigiani, negozi, commerci, uffici, istituti	75.00	225.00
- enti pubblici, aziende agricole	50.00	150.00
- esercizi pubblici senza alloggio o senza refezione	150.00	270.00
- altri esercizi pubblici (con alloggio e/o refezione)	250.00	400.00

Per attività economiche si intende ogni azienda o società giuridica o ditta individuale con sede o succursale o magazzino nel Comune.

Sono esonerati le aziende, le attività e gli enti pubblici o privati con contenitori propri che sono tassati direttamente secondo lo Statuto e il Regolamento del Consorzio oppure che provvedono in proprio allo smaltimento dei rifiuti da essi prodotti.

	<u>minimo CHF</u>	<u>massimo CHF</u>
d) campeggi occasionali	50.00	200.00

⁴ Sull'ammontare delle tasse calcolate viene fatturata l'IVA (imposta sul valore aggiunto).

⁵ La tassa base è dovuta dal proprietario dell'immobile. (Se correttamente notificato al comune la stessa può essere indirizzata all'inquilino).

⁶ Per casi particolari non contemplati nel presente articolo o per grandi produttori di rifiuti, se non trattati direttamente dal Consorzio, è data se del caso la facoltà al Municipio di fissare una tassa base

proporzionata ai quantitativi prodotti dalla persona fisica o giuridica assoggettata, ritenuto un minimo di CHF 100.00 e un massimo di CHF 500.00.

Tassa sul quantitativo **Art. 16** ¹ La tassa sul quantitativo è determinata in funzione del volume di rifiuti prodotti ed è destinata a finanziare i costi di smaltimento (esclusa la raccolta) dei rifiuti solidi urbani (RSU) combustibili non riciclabili contenuti nei sacchi ufficiali della spazzatura, compresi i costi di produzione e di distribuzione di questi ultimi (IVA inclusa).

² Gli importi proporzionali al volume dei RSU combustibili non riciclabili sono prelevati tramite la vendita dei sacchi ufficiali il cui prezzo è stabilito annualmente dal Consorzio entro i limiti fissati dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino.

³ La vendita dei sacchi ufficiali è organizzata dal Consorzio tramite i rivenditori autorizzati nel Distretto di Vallemaggia.

⁴ È escluso il rimborso dei sacchi ufficiali non utilizzati.

⁵ Alle famiglie o persone con a carico dei bambini fino a 3 anni compiuti sono forniti gratuitamente, per ogni bambino, 50 sacchi ufficiali da 35 litri all'anno. Per la fornitura rivolgersi alla cancelleria comunale. Nel caso il diritto alla fornitura gratuita maturasse o finisse nel corso dell'anno, è applicato il principio *pro rata temporis*.

⁶ In caso di feste, manifestazioni o altri eventi simili, gli organizzatori sono assoggettati alla tassa sul quantitativo da pagare al Consorzio. In questi casi non è dovuta la tassa base.

Altre tasse causali **Art. 17** ¹ Il Municipio fissa, tramite ordinanza, le tasse causali a copertura dei costi per la raccolta e il deposito degli scarti vegetali prodotti dalle economie domestiche e da attività economiche.

² Il Consorzio preleva altre tasse causali (comutate nel consuntivo consortile) per la raccolta e lo smaltimento di rifiuti ingombranti e rifiuti speciali come specificato nel Regolamento consortile.

Esigibilità **Art. 18** ¹ La tassa base è stabilita mediante decisione per anno civile. In caso di trasferimento di domicilio o di sede, vendita o acquisto della proprietà, cessazione o inizio di un'attività nel corso dell'anno, la tassa base viene prelevata *pro rata temporis*.

² In generale tutte le tasse sono esigibili entro 30 giorni dalla data di fatturazione.

³ Sulle tasse non pagate è computato un interesse di mora a partire dalla notifica della diffida di pagamento.

CAPITOLO IV Norme finali

Attuazione e misure d'esecuzione	<p>Art. 19 ¹ Il Municipio attua il presente Regolamento. Esso emana le necessarie ordinanze d'applicazione come pure eventuali disposizioni particolari, principalmente per contenere la produzione di rifiuti e per migliorare e ottimizzare lo smaltimento degli stessi nel caso di manifestazioni o altri eventi organizzati nel comprensorio comunale.</p> <p>² Il Municipio esercita le competenze previste dagli articoli 107 cpv. 2 lett. B LOC e 24 RaLOC ed è in generale autorizzato ad adottare tutte le misure necessarie a tutela dell'ambiente, della sicurezza, dell'igiene e del decoro pubblico. Esso veglia affinché i rifiuti siano smaltiti conformemente alle prescrizioni ed è quindi autorizzato ad ordinare la rimozione immediata, a spese dei responsabili, dei depositi abusivi di ogni genere di rifiuti (art. 5 ROTR).</p> <p>³ Per l'esecuzione coattiva e sostitutiva fa stato l'art. 26 LALPamb.</p> <p>⁴ Se i rifiuti vengono depositati o smaltiti in modo inadeguato o illegale o se sussistono altri gravi motivi, gli imballaggi e i sacchi dei rifiuti possono essere aperti ed ispezionati ai fini di controllo e accertamento da parte degli incaricati del Municipio.</p> <p>⁵ Per evitare abusi o danneggiamenti, i punti o centri di raccolta rifiuti possono essere dotati di videosorveglianza. Sono riservate le norme delle Leggi e dei Regolamenti applicabili in materia di protezione della personalità e dei dati personali.</p>
Rimedi giuridici	<p>Art. 20 ¹ Le decisioni del Municipio sulle tasse possono essere impugnate con reclamo scritto al Municipio entro 15 giorni e le decisioni in merito ai reclami con ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.</p> <p>² Contro ogni altra decisione del Municipio relativa al presente Regolamento è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.</p>
Contravvenzioni	<p>Art. 21 Conformemente all'art. 145 LOC e riservate altre leggi speciali, il Municipio punisce con una multa fino a CHF 10'000.00 le contravvenzioni al presente Regolamento, alle relative ordinanze municipali o alle norme federali o cantonali la cui applicazione gli è affidata. Sono inoltre riservati i disposti di legge speciale, segnatamente quelli della Legge sull'ordine pubblico e del relativo Regolamento sull'ordine pubblico e sulla dissimulazione del volto negli spazi pubblici.</p>
Entrata in vigore e abrogazioni	<p>Art. 22 ¹ Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2019, previa ratifica da parte della Sezione degli Enti locali.</p> <p>² Con l'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento organico comunale sulla gestione dei rifiuti del 1° gennaio 1993.</p>

Complemento al Regolamento

Disposizioni e normative di riferimento

A livello federale:

- Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb)
- Legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPac)
- Ordinanza sulla protezione delle acque del 28 ottobre 1998 (OPAc)
- Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti del 4 dicembre 2015 (OPSR)
- Ordinanza sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi del 18 maggio 2005 (OPChim)
- Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici del 18 maggio 2005 (ORRPChim)
- Ordinanza sul traffico dei rifiuti del 22 giugno 2005 (OTRif)
- Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti del 18 ottobre 2005 (OLTRif)
- Ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente del 19 ottobre 1988 (OEIA)
- Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico del 16 dicembre 1985 (OIAt)
- Ordinanza sui siti contaminati del 26 giugno 1998 (OSiti)
- Ordinanza sugli imballaggi per bibite del 5 luglio 2000 (OIB)
- Ordinanza concernente i sottoprodotti di origine animale del 25 maggio 2011 (OSOAn)
- Ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente del 10 settembre 2008 (OEDA)
- Ordinanza concernente la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici del 14 gennaio 1998 (ORSAE)
- Direttiva sul finanziamento conforme al principio di causalità dello smaltimento dei rifiuti urbani pubblicata nel 2004 dall'UFAFP

A livello cantonale:

- Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 24 marzo 2004 (LALPamb)
- Legge d'applicazione della Legge federale contro l'inquinamento delle acque del 2 aprile 1975 (LALIA)
- Regolamento generale della Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 17 maggio 2005 (RLaLPamb)
- Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza tecnica sui rifiuti del 17 maggio 2005 (ROTR)
- Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza sul traffico dei rifiuti del 10 luglio 2007 (ROTRif)
- Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico del 12 luglio 2005 (ROIAt)
- Legge sull'ordine pubblico del 23 novembre 2015 (LORp)
- Legge d'applicazione all'Ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale del 23 giugno 2004 del 20 settembre 2010
- Piano di gestione dei rifiuti (PGR) del 1° luglio 1998
- Legge concernente l'eliminazione degli autoveicoli inservibili dell'11 novembre 1968 (il relativo Regolamento d'applicazione è stato abrogato)
- Legge concernente l'istituzione dell'Azienda cantonale dei rifiuti (ACR) del 24 marzo 2004 (LACR)
- Regolamento per la consegna dei rifiuti all'ACR del 9 febbraio 2012
- Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC)
- Direttive SPAAS per il compostaggio centralizzato del gennaio 2012
- Direttive SPAAS per il compostaggio a bordo campo del gennaio 2012

Approvato dal Municipio con ris. Mun. N. 63 dell'8 maggio 2018

Adottato dall'Assemblea comunale il 12.06.2018

Pubblicato nel periodo 15.06.2018/16.07.2018

Approvato dalla Sezione degli Enti locali con decisione del 20.12.2018.

Modifica art. 5 aggiunta cpv. 8

Approvato dall'Assemblea comunale il 10.12.2020

Approvato dalla Sezione degli Enti locali il 17.05.2021.